

# **INARSIND**

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE  
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI  
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

**ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI  
PROFESSIONISTI ITALIANI " INARSIND "**

## **STATUTO**

00144 ROMA - Viale Pasteur, 65  
Tel. +39 06 324 18 43 - Fax +39 06 325 003 86  
[www.inarsind.it](http://www.inarsind.it) - [info@inarsind.it](mailto:info@inarsind.it)

Aderente



Associato



## INDICE

CAPO I COSTITUZIONE E SCOPI.....	4
ART. 1 - Costituzione .....	4
ART. 2 - Scopi.....	4
ART. 3 - Soci.....	5
ART. 4 - Iscritti e soci sostenitori.....	7
CAPO II ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE.....	9
ART. 5 - Organi dell' Associazione Nazionale .....	9
CAPO III L' ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI.....	9
ART. 6 - Assemblea Nazionale dei Delegati.....	9
ART. 7 - Deliberazioni dell' Assemblea Nazionale.....	11
ART. 8 - Votazioni .....	11
ART. 9 - Verifica poteri .....	12
CAPO IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE .....	12
ART. 10 - Consiglio Direttivo Nazionale.....	12
ART. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale .....	12
ART. 12 - Cariche Sociali .....	13
ART. 13 - Convocazioni .....	14
ART. 14 - Decadenza.....	14
CAPO V IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI E IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI .....	15
ART. 15 - Collegio Nazionale dei Probiviri.....	15
ART. 16 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti .....	15
CAPO VI ORGANI DI COMUNICAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE.....	15
ART. 17 - Organi di Comunicazione .....	15
CAPO VII COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI.....	16
ART. 18 - Presidente.....	16
ART. 19 - Segretario Nazionale .....	16
ART. 20 - Tesoriere .....	17
ART. 21 - Rapporti con altri Istituti.....	17
ART. 22 - Scioglimento .....	17
CAPO VIII PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	17
ART. 23 - Provvedimenti disciplinari.....	17
CAPO IX ANNO SOCIALE.....	18
ART. 24 - Anno Sociale.....	18
CAPO X ASSOCIAZIONI TERRITORIALI .....	18

ART. 25 - Statuti.....	18
ART. 26 - Organi.....	18
ART. 27 - Assemblea generale.....	19
ART. 28 - Riunioni dell'Assemblea .....	19
ART. 29 - Assemblea Straordinaria.....	20
ART. 30 - Deliberazioni.....	20
ART. 31 - Elezioni.....	20
ART. 32 - Consiglio Direttivo .....	20
ART. 33 - Presidente.....	21
CAPO XI COORDINAMENTO REGIONALE .....	21
ART. 34 - Coordinamento Regionale .....	21
ART. 35 - Comitato Regionale.....	21
ART. 36 - Coordinatore Regionale.....	21
ART. 37 - Durata in carica .....	22
ART. 38 - Spese di funzionamento.....	22
ART. 39 - Autonomia del Coordinamento Regionale.....	22
CAPO XII REGOLAMENTO.....	22
ART. 40 - Regolamento.....	22
CAPO XII NORME TRANSITORIE.....	22
ART. 41 - Norme transitorie.....	22

## **CAPO I**

### **COSTITUZIONE E SCOPI**

#### **ART. 1 - Costituzione**

**1.1.-** È costituita l'Associazione di intesa sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Italiani "INARSIND".

**1.2.-** L'Associazione ha carattere nazionale, è autonoma ed è retta dal presente Statuto.

**1.3.-** L'Associazione Nazionale ha sede in Roma.

**1.4.-** La durata della Associazione Nazionale viene stabilita a tempo indeterminato.

**1.5.-** L'Associazione Nazionale potrà, con apposita delibera assembleare, costituire fondazioni, società o acquisire partecipazioni in società o Enti aventi attività commerciale o non commerciale, purché di natura analoga, affine, connessa o accessoria a quella propria e purché finalizzate alla fornitura di servizi di interesse degli iscritti.

**1.6.-** L'Associazione Nazionale è apolitica e non persegue fini di lucro.

#### **ART. 2 - Scopi**

**2.1-** L'Associazione ha come scopo:

- la tutela della Libera Professione di Architetto e di Ingegnere;
- la rappresentanza sindacale in qualunque sede nazionale e internazionale degli iscritti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi degli architetti e ingegneri liberi professionisti;
- la tutela degli interessi morali, intellettuali, economici, venali e professionali degli iscritti;
- l'assistenza contrattuale e la tutela degli interessi degli iscritti nei rapporti con i dipendenti;
- la rappresentanza, la tutela e la difesa degli iscritti in tutte le commissioni, i gruppi di lavoro e le attività in genere previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali;
- la rappresentanza, la tutela e la difesa degli iscritti nelle vertenze collettive e individuali di lavoro con il personale dipendente;

**2.2-** Nell'ambito di queste finalità istituzionali l'Associazione svolge ogni azione diretta e indiretta per la salvaguardia e la valorizzazione della libera attività della categoria degli iscritti, sempre indirizzando tale attività a favore del processo di sviluppo sociale, economico e tecnico del Paese sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale.

**2.3-** Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali l'Associazione potrà fra l'altro:

- compiere tutte quelle attività accessorie per la tutela degli iscritti e in particolare dirette al miglioramento delle condizioni di esercizio della libera professione;
- promuovere, sviluppare percorsi formativi per l'aggiornamento professionale e organizzare

- convegni e manifestazioni su argomenti di interesse della libera professione
- organizzare e/o commissionare studi e ricerche su temi ritenuti utili alla professione;
  - effettuare tutte le iniziative intese in senso ampio al miglioramento della professionalità degli iscritti;
  - stipulare contratti collettivi di lavoro, di assicurazione e di previdenza in genere;
  - stipulare contratti e concludere accordi con autorità, società, enti e organismi pubblici e privati, associazioni professionali e interprofessionali, sindacati, ordini professionali sia in sede nazionale che internazionale;
  - assumere, promuovere e valorizzare iniziative a carattere nazionale o internazionale in campo sindacale, legislativo, professionale, culturale, tributario e amministrativo di interesse o di vantaggio per la categoria;
  - divulgare informazioni, studi, disposizioni legislative o regolamentari;
  - aderire e/o affiancarsi a organizzazioni e associazioni nazionali e internazionali, anche professionali, che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri;
  - rappresentare in ogni sede e struttura gli interessi della categoria per la promulgazione di norme, leggi e regolamenti;
  - partecipare alle trattative nazionali e locali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente, stipulando e firmando i contratti stessi;
  - rappresentare e tutelare in ogni sede e struttura i propri iscritti nelle attività di assistenza contrattuale previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente degli studi professionali;
  - stipulare convenzioni con gli enti previdenziali per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli studi professionali, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti;
  - assumere, promuovere e valorizzare tutte le iniziative dirette e/o indirette per il riconoscimento dell'Associazione o di confederazioni sindacali a cui l'Associazione aderisca come interlocutore ufficiale di categoria in ambito sociale e legislativo.

### **ART. 3 - Soci**

**3.1-** L'Associazione di intesa sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Italiani Inarsind è costituita:

- dalle Associazioni Territoriali (Regionali, Provinciali, Interprovinciali, Città Metropolitane, Consorzi di Comuni, Aree vaste, Ambiti territoriali) così come definiti al Capo X del presente statuto

- dalla Sezione Unica Nazionale così come definita al comma successivo.

**3.2-** Nei territori, per come definiti al comma 3.1, non possono esistere due o più associazioni territoriali.

**3.3-** Nelle aree in cui non sono presenti le Associazioni Territoriali, è consentita l'adesione diretta all'Associazione Nazionale del singolo professionista che ne abbia fatto richiesta. Lo stesso farà parte della Sezione Unica Nazionale, equiparata ai fini del diritto di voto ad una Associazione Territoriale.

**3.4-** Le Associazioni Territoriali che abbiano almeno il numero minimo di iscritti per aderire all'Associazione Nazionale stabilito al comma successivo, debbono farne domanda alla medesima allegando copia del proprio Statuto con relativa delibera assembleare di adozione da sottoporre a verifica di congruenza con il presente Statuto. La verifica di congruenza non è necessaria qualora la neoiscritta Associazione aderisca allo Statuto tipo Territoriale, allegato al presente Statuto.

Il numero minimo di iscritti per formare una Associazione Territoriale è stabilito nel regolamento di cui all'art.40, allegato al presente statuto, che potrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale o qualora modifiche legislative lo rendessero opportuno.

**3.5-** I singoli professionisti di cui al comma 2 devono fare domanda diretta all'Associazione Nazionale nei modi e nelle forme che gli verranno indicati dalla stessa.

**3.6-** Allorquando, nell'ambito della Sezione Unica Nazionale, si raggiunge il numero di iscritti sufficiente per dare vita ad una Associazione Territoriale, se ne darà avviso agli interessati, che la costituiscono.

**3.7-** I contributi associativi delle associazioni territoriali si distinguono in:

- Contributo fisso annuale associativo, uguale per tutte le associazioni territoriali. Tale contributo non è previsto per la Sezione Unica Nazionale.
- Quote annuali individuali in relazione al numero di iscritti all'associazione territoriale.
- Tale contributo deve essere versato entro il 30 Aprile di ogni anno.
- Le quote versate oltre il 30 Aprile potranno comportare una penale trimestrale che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale unitamente alle quote annuali di iscrizione.
- Contributi straordinari.

Il Contributo fisso annuale associativo deve essere versato entro il 31 marzo dell'anno in corso. Ai versamenti effettuati oltre tale data verrà applicata una penale. In ogni caso i versamenti effettuati oltre il 31 dicembre comporteranno l'irregolarità contributiva del Socio con conseguente perdita del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Allo spirare del 2° anno consecutivo di infrazione l'Associazione territoriale inadempiente verrà proposta all'Assemblea per l'eventuale decadenza dalla qualifica di Socio.

L'Assemblea Nazionale approva, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l'ammontare dei

suddetti contributi e delle relative penali. Per gli iscritti fino a 35 anni di età e per i primi 3 anni di iscrizione alla Associazione potranno essere fissate quote ridotte.

**3.8-** I contributi associativi degli iscritti alla Sezione Unica Nazionale si concretizzano nella sola quota annuale individuale come deliberata dall'Assemblea Nazionale.

**3.9-** Il Fondo patrimoniale di dotazione della Associazione è costituito:

- dai contributi delle associazioni territoriali
- dai contributi della Sezione Unica Nazionale
- dai contributi straordinari
- dagli eventuali avanzi di gestione che si dovessero realizzare.

È fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **ART. 4 - Iscritti e soci sostenitori**

**4.1-** Iscritti ordinari: gli iscritti ordinari alle Associazioni Territoriali o alla Sezione Unica Nazionale sono gli architetti e ingegneri liberi professionisti esercitanti l'attività nelle forme consentite dalla legge, che risultino iscritti negli albi o negli elenchi di cui all'art. 2229 del Codice Civile.

I liberi professionisti che esercitano all'interno di una società possono essere iscritti solo se soci e se la maggioranza della società sia detenuta esclusivamente da soci liberi professionisti.

**4.2-** L'iscrizione alla Cassa di Previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti rappresenta requisito necessario e sufficiente a soddisfare per l'iscritto il requisito di cui sopra.

Per un periodo di mesi trentasei dall'iscrizione all'Albo Professionale si può derogare al requisito di cui al periodo precedente.

**4.3-** Tutti gli iscritti devono rilasciare una dichiarazione con la quale attestino di non essere per legge, regolamento o contratto soggetti ad alcun divieto o limitazione per l'esercizio della libera professione e di non fare parte di altri Sindacati o associazioni di rappresentanza sindacale della categoria degli Architetti o Ingegneri.

**4.4-** Gli iscritti devono altresì attestare di esercitare la propria attività intellettuale con fini economici in forma autonoma e indipendente.

**4.5-** Ove si verificassero variazioni alla condizione dichiarata di cui ai commi 3 e 4, ne dovrà essere data comunicazione dall'interessato alla Associazione di appartenenza per le conseguenti determinazioni. Nel caso che non ne sia data comunicazione, il Consiglio Direttivo di riferimento, venendone comunque a conoscenza, procederà autonomamente agli accertamenti necessari deliberando, in caso di incompatibilità, la cancellazione dell'iscritto.

**4.6-** Contro la cancellazione l'interessato può fare ricorso ai Probiviri Provinciali o Interprovinciali il cui giudizio è inappellabile. Gli iscritti alla Sezione Unica Nazionale possono far ricorso ai Probiviri Nazionali.

**4.7-** Tutti gli iscritti sono tenuti a pagare la quota di competenza.

**4.8-** Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza delle norme deontologiche, statutarie e di regolamento dell'Associazione Nazionale oltre a quelle dell'Associazione territoriale di appartenenza nonché a quelle delle associazioni nazionali e internazionali cui aderisce l'Associazione Nazionale.

**4.9-** Iscritti aderenti : gli iscritti aderenti sono gli Architetti e gli Ingegneri, in possesso dei requisiti per l'iscrizione specificati al precedente comma 4.1, che condividono i fini e la politica della Associazione e pertanto possono aderire all'Associazione e frequentare - per un periodo massimo di 24 mesi - le Associazioni Territoriali o la sezione unica in qualità di iscritti aderenti, partecipando alle iniziative della stessa e usufruendo di alcuni dei servizi ed agevolazioni concessi agli Iscritti ordinari; versando una quota annua ridotta valida in tutto il territorio nazionale. Gli iscritti aderenti non partecipano all'Assemblea e non esercitano l'elettorato attivo e passivo. La quota di iscrizione ridotta, deliberata dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, verrà integralmente acquisita dalla Associazione Territoriale di appartenenza.

**4.10 -** Iscritti simpatizzanti: gli iscritti simpatizzanti sono gli Architetti e gli Ingegneri, non in possesso dei requisiti per l'iscrizione specificati al precedente comma 4.1, che condividono i fini e la politica della Associazione Nazionale, e pertanto possono aderire, in qualità di iscritti simpatizzanti, alle iniziative della stessa e usufruire di alcuni dei servizi e agevolazioni concessi agli Iscritti versando una quota annua ridotta valida in tutto il territorio nazionale. Gli iscritti simpatizzanti non partecipano all'Assemblea e non esercitano elettorato attivo e passivo. La quota di iscrizione ridotta, deliberata dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, verrà integralmente acquisita dall'Associazione territoriale di appartenenza e ove questa non esistesse dall'Associazione Nazionale.

**4.11-** Soci sostenitori: appartengono alla categoria dei soci sostenitori gli enti e/o le persone giuridiche che desiderano supportare l'attività dell'Associazione Nazionale; essi sostengono finanziariamente l'Associazione con un contributo annuale che verrà deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo secondo quanto definito nel Regolamento di cui al successivo art. 40.

La loro ammissione è soggetta ad una specifica delibera del Consiglio Direttivo che verificherà la pertinenza dell'attività del sostenitore con gli scopi dell'Associazione.

I soci sostenitori non hanno diritto di partecipare alle Assemblee né godono di elettorato attivo o passivo.

Ai soci sostenitori potranno essere concessi degli spazi informativi all'interno del sito web, nelle pubblicazioni e negli eventi dell'Associazione nazionale.



## **CAPO II**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE**

#### **ART. 5 - Organi dell'Associazione Nazionale**

**5.1-** Gli Organi della Associazione d'intesa Sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti

Inarsind sono i seguenti:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

## **CAPO III**

### **L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI**

#### **ART. 6 - Assemblea Nazionale dei Delegati**

**6.1-** L'Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti delle Associazioni Territoriali e dai delegati in funzione del numero degli iscritti come precisato al successivo comma 3. Il Presidente, in caso di impedimento, può farsi sostituire da un suo delegato della medesima Associazione Provinciale o Interprovinciale Territoriale, nel rispetto del principio che ogni delegato possa esprimere un solo voto. L'Assemblea Nazionale elegge a maggioranza semplice tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario.

**6.2-** All'Assemblea possono partecipare, quali uditori, tutti gli iscritti ordinari delle Associazioni Territoriali e della Sezione Unica Nazionale.

**6.3-** I Soci nominano i delegati all'Assemblea Nazionale sulla base del numero degli iscritti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente. Il numero di delegati spettanti a ciascuna Associazione Territoriale ed alla Sezione Unica Nazionale resta, pertanto, invariato per l'intero anno in corso.

Le Associazioni Territoriali ed i singoli neo iscritti alla Sezione Unica Nazionale acquisiscono i diritti di voto e di elettorato attivo e/o passivo decorsi 90 giorni dalla data della delibera di avvenuta iscrizione.

Per le Associazioni di nuova iscrizione i voti delegati per il primo anno saranno determinati dal numero degli iscritti alla Associazione Territoriale stessa in regola con i pagamenti della quota annuale individuale per come risultanti dall'elenco allegato alla delibera di avvenuta iscrizione.

Le Associazioni Territoriali e la Sezione Unica Nazionale nominano i Delegati all'Assemblea Nazionale in questa proporzione:

- da 31 a 60 iscritti n. 1 Delegato;
- da 61 a 120 iscritti n. 2 Delegati;
- da 121 a 200 iscritti n. 3 Delegati;
- da 201 a 500 iscritti n. 4 Delegati;
- oltre 500 iscritti n. 5 Delegati.

**6.4-** I Componenti l'Assemblea Nazionale esercitano il diritto di voto a condizione che la propria Associazione sia in regola con tutti i pagamenti del triennio precedente e dell'anno in corso e che la stessa abbia conservato sempre il numero minimo di iscritti ogni anno dello stesso periodo.

Il delegato della Sezione Unica Nazionale dovrà essere in regola con tutti i pagamenti del biennio precedente e dell'anno in corso.

**6.5-** La regolarità del diritto di voto sarà certificata dalla Commissione Verifica Poteri nominata dall'Assemblea.

**6.6-** L'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) elegge ogni quattro anni il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera sulle direttive di ordine generale per l'azione della Associazione Nazionale;
- d) valuta l'operato svolto dal Consiglio Direttivo Nazionale attraverso il voto della relazione sull'attività annuale;
- e) esamina entro il mese di marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e delibera sullo stesso;
- f) esamina entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e delibera sullo stesso;
- g) approva, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, il contributo fisso annuale associativo, la relativa penale nonché le quote annuali individuali e le eventuali penali per ritardato pagamento necessarie per le spese e il finanziamento della Associazione Nazionale e per l'adesione alle organizzazioni nazionali e internazionali nonché eventuali contributi straordinari;
- h) delibera eventuali modifiche del Regolamento di cui all'art. 40 proposte dal Consiglio Nazionale;
- i) delibera le eventuali modifiche dello Statuto in seduta straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei delegati presenti.

**6.7-** L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente della Associazione in adunanza ordinaria almeno due volte all'anno, oppure in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno per la risoluzione di problemi urgenti.

L'Assemblea Nazionale è pure convocata dal Presidente della Associazione in seduta straordinaria quando ne riceva richiesta da almeno 1/5 (un quinto) delle Associazioni Territoriali ovvero da un

numero di componenti che rappresentino almeno il 20% dei Delegati.

**6.8-** L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente della Associazione per posta, e-mail o pec, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

**6.9-** L'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche sociali dovrà essere svolta non prima di 60 giorni dalla scadenza del mandato in carica e comunque non oltre la scadenza del mandato stesso. L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente del Sindacato per posta o e-mail o pec, almeno 30 giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

**6.10-** Il luogo dove si terrà l'Assemblea è Roma.

Qualora motivate ragioni impediscano di tenere a Roma l'Assemblea la sede è scelta dal Consiglio Direttivo Nazionale della Associazione nell'ambito del territorio nazionale.

**6.11-** L'Assemblea Nazionale ordinaria è valida in prima convocazione purché sia rappresentata almeno la maggioranza delle Associazioni Territoriali in regola con il pagamento delle quote dovute secondo quanto disposto dall'art. 3.6; in seconda convocazione è valida purché sia rappresentato almeno un quarto delle Associazioni Territoriali in regola con il pagamento delle quote dovute secondo quanto disposto dall'art. 3.6 e un quarto dei Delegati.

**6.12-** L'Assemblea Nazionale straordinaria è valida in prima convocazione purché siano rappresentati almeno i due terzi delle Associazioni Territoriali in regola con il pagamento delle quote dovute secondo quanto disposto dall'art. 3.6 e due terzi dei voti delegati; in seconda convocazione è valida purché sia rappresentata almeno la metà delle Associazioni Territoriali in regola con il pagamento delle quote dovute secondo quanto disposto dall'art. 3.6 e la metà dei voti delegati.

#### **ART. 7 - Deliberazioni dell'Assemblea Nazionale**

**7.1-** Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono vincolanti per tutti gli Organi della Associazione.

**7.2-** L'Assemblea Nazionale, convocata in seduta straordinaria, può deliberare la sfiducia al Consiglio Direttivo Nazionale con una maggioranza qualificata pari ad almeno i 2/3 dei voti Delegati presenti.

**7.3-** Nel caso di cui al precedente comma i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale decadono automaticamente dalla carica e vengono indette nuove elezioni dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 8 - Votazioni**

**8.1-** Il voto potrà essere espresso, previa definizione delle modalità da parte dell'Assemblea medesima, per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione o per scrutinio segreto. Su richiesta anche

di un solo componente dell'Assemblea deve essere effettuata la verifica del voto per appello nominale, ad eccezione del caso in cui si è votato per scrutinio segreto.

#### **ART. 9 - Verifica poteri**

**9.1-** La Commissione di verifica dei poteri, composta da 3 Membri, è eletta dai presenti all'Assemblea e verifica il rispetto dei requisiti indicati all'art. 6.

### **CAPO IV**

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

#### **ART. 10 - Consiglio Direttivo Nazionale**

**10.1-** Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 7 (sette) o 9 (nove) componenti, secondo quanto definito al Regolamento di cui all'art. 40, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo Nazionale tutti gli iscritti ordinari alle Associazioni territoriali.

Il candidato deve essere in regola con i pagamenti.

Nella scheda di votazione è possibile esprimere un massimo di 5 (cinque) o 7 (sette) preferenze, per i soli iscritti che avranno presentato la loro candidatura.

La scheda verrà annullata se saranno indicati nominativi di iscritti non candidati, come pure se conterrà più di 5 (cinque) o 7 (sette) preferenze.

Verranno proclamati eletti i 7 (sette) o 9 (nove) candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.

Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro anni.

**10.2-** Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo Nazionale debba essere sostituito, l'Assemblea provvederà ad eleggere il sostituto entro 6 mesi.

Sarà proclamato eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di preferenze.

**10.3-** In caso di parità di voti prevale, per ogni elezione, la maggior anzianità di iscrizione alla Associazione, ed in subordine la maggiore età.

**10.4-** È inoltre membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Informazione.

#### **ART. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale**

**11.1-** Il Consiglio Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) attuare gli indirizzi generali di attività deliberati dall'Assemblea Nazionale.
- b) esaminare le domande di adesione delle Associazioni Territoriali nonché quelle degli iscritti singoli

- e dei soci sostenitori e deliberare, la loro ammissione alla Associazione, riferendone all'Assemblea;
- c) riferire all'Assemblea Nazionale sull'attività svolta;
  - d) armonizzare l'attività dei Coordinamenti Regionali e quella delle Associazioni Territoriali;
  - e) predisporre i bilanci;
  - f) promuovere l'organizzazione dei Congressi Nazionali;
  - g) promuovere l'istituzione di nuove Associazioni Territoriali e l'iscrizione di singoli professionisti;
  - h) nominare i membri di Comitati di studio, di Commissioni nonché di Delegazioni per attività specifiche, di cui possono essere chiamati a far parte anche esperti estranei alla Associazione, riferendone all'Assemblea;
  - i) designare i Rappresentanti della Associazione nelle Fondazioni e nelle Associazioni di categoria nazionali ed internazionali, negli Organismi Bilaterali e nelle Commissioni esterne, riferendone all'Assemblea;
  - j) intervenire, in caso di accertata non funzionalità di una Associazione Territoriale, per convocare la relativa Assemblea straordinaria per l'adozione dei necessari provvedimenti; per la convocazione di tale Assemblea il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Commissario che resterà in carica fino al funzionamento dei nuovi Organi statutari e/o per il tempo fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso. Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti per tre anni consecutivi costituisce di fatto "accertata non funzionalità" dell'Associazione Territoriale;
  - k) proporre all'Assemblea l'ammontare del contributo fisso annuale associativo, della relativa penale, nonché delle quote annuali individuali e le relative penali trimestrali in caso di mancato pagamento rispettivamente entro il 31 Marzo ed il 30 Aprile;
  - l) demandare al Collegio Nazionale dei Probiviri le questioni di cui al secondo comma dell'art. 15 e assumere a seguito del lodo, le opportune determinazioni.

## **ART. 12 - Cariche Sociali**

**12.1-** Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge fra i propri componenti a maggioranza semplice:

- il Presidente della Associazione Nazionale;
- il Vice-Presidente Nazionale;
- il Segretario Nazionale;
- il Tesoriere;
- nomina poi, anche al di fuori dei propri componenti:
- il Responsabile dell'Informazione;

**12.2-** Il Presidente della Associazione Nazionale non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Non si può far parte del Consiglio Direttivo Nazionale per un periodo totale di più di tre

mandati consecutivi.

**12.3-** A garanzia della autonomia della Associazione, le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario Nazionale e Tesoriere sono incompatibili con cariche equipollenti in altri Organi quali Casse Previdenziali, Ordini Professionali, Consigli Nazionali, cariche di qualunque tipo nei Partiti Politici e con altre cariche che comportino potenziali conflitti d'interesse.

**12.4-** Le cariche sociali non sono retribuite, possono però essere rimborsate le spese vive documentate sostenute dai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

### **ART. 13 - Convocazioni**

**13.1-** Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno mensilmente in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente oppure sia richiesto da almeno cinque dei suoi componenti con diritto di voto.

**13.2-** Le adunanze sono valide quando sono presenti almeno 4 (quattro) o 5 (cinque) dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di voto, rispettivamente in caso di Comitato formato da 7 (sette) o 9 (componenti).

**13.3-** Le adunanze possono avvenire e sono ugualmente valide anche mediante videoconferenza o con altri sistemi simili; salvo diversa richiesta da parte di almeno 3 (tre) componenti.

**13.4-** Le convocazioni in adunanza ordinaria sono effettuate per posta o via e-mail o pec almeno 7 giorni prima della riunione. Le convocazioni in adunanza straordinaria possono essere fatte almeno 3 giorni prima della riunione con analoghe modalità.

### **ART. 14 - Decadenza**

**14.1-** Il Consiglio Direttivo Nazionale decade qualora si presentino contemporaneamente dimissionari almeno 5 (cinque) o 4 (quattro) dei suoi componenti, rispettivamente in caso di Consiglio formato da 9 (nove) o da 7 (sette) componenti. Se il numero dei dimissionari è inferiore a 5 (cinque) o 4 (quattro), rispettivamente in caso di Consiglio formato da 9 (nove) o da 7 (sette) componenti, si procede alla surroga dei dimissionari con elezione dei sostituti entro due mesi con le procedure previste all'art. 10.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale il Segretario uscente ne dà comunicazione al Presidente dei probiviri entro 15 giorni, che convocherà entro 60 giorni l'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche a termini del presente statuto.

**14.2-** Il Consiglio Direttivo Nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

## CAPO V

### IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI E IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

#### **ART. 15 - Collegio Nazionale dei Probiviri**

**15.1-** Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da 3 Membri, iscritti alla Associazione, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea e non facenti parte del Consiglio Direttivo Nazionale né di altri Organi statutari nazionali, o territoriali della Associazione.

**15.2-** Ai Probiviri nazionali vengono demandate dal Consiglio Direttivo Nazionale le questioni insorte sull'interpretazione del presente statuto, nonché quelle tra Associazioni Territoriali e/o Coordinamenti Regionali, nonché tra i Componenti degli Organi direttivi nazionali e tra gli iscritti appartenenti alle Associazioni Territoriali tra loro diversi.

**15.3-** Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide inappellabilmente. Le decisioni vengono prese a maggioranza dai Componenti del Collegio e devono essere dettagliatamente motivate. Esse vengono comunicate al Consiglio Direttivo Nazionale, ai Consigli direttivi Territoriali o ai Comitati Regionali e agli interessati.

**15.4-** Fino all'insediamento del nuovo Collegio dei Probiviri resta in carica quello precedente.

#### **ART. 16 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti**

**16.1-** Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 Membri effettivi e 3 membri supplenti eletti dall'Assemblea ogni 4 anni e non facenti parte del Consiglio Direttivo Nazionale. I membri effettivi eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.

**16.2-** Il Collegio ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa della Associazione.

**16.3-** Il Collegio controlla i bilanci preparati dal Tesoriere e da adottare dal Consiglio Direttivo Nazionale, che li sottoporrà all'Assemblea Ordinaria assieme alla relazione del Collegio stesso.

**16.4-** Il Tesoriere è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e della cassa, a semplice richiesta di ciascuno dei Revisori.

## CAPO VI

### ORGANI DI COMUNICAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE

#### **ART. 17 - Organi di Comunicazione**

**17.1-** La comunicazione della Associazione verso l'esterno avviene di norma attraverso:

- Sito web della Associazione
- Newsletter

- Periodico cartaceo o informatico

**17.2-** Al fine di gestire in maniera ottimale i mezzi indicati nel comma precedente il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Comitato di Redazione, presieduto dal Responsabile dell'Informazione, che potrà comprendere sia iscritti alla Associazione sia esperti esterni.

I componenti del Comitato di Redazione, ad eccezione di eventuali esperti esterni, non saranno retribuiti ma avranno rimborsate le sole spese vive effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività svolta in favore del Comitato stesso.

## **CAPO VII**

### **COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI**

#### **ART. 18 - Presidente**

**18.1-** Il Presidente della Associazione Nazionale

- a) rappresenta legalmente l'Associazione Nazionale;
- b) convoca e partecipa di diritto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) coordina le attività del Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto, richiama gli Organi statuari al rispetto del medesimo quando ritiene che esso non sia stato correttamente interpretato e demanda al Collegio dei Probiviri, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, le controversie statuarie che egli non riuscisse a definire;
- f) può conferire agli Iscritti deleghe temporanee per attività particolari in rappresentanza della Associazione presso Organismi Nazionali e Internazionali;
- g) Può essere sfiduciato e decade dalla carica su apposita mozione presentata ed approvata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- h) In tal caso il Consigliere anagraficamente più anziano indice l'elezione del nuovo Presidente entro 15 giorni a norma del presente statuto; se entro 30 giorni non viene eletto il nuovo presidente, il Consiglio decade e si procede ai sensi dell'art. 14.

**18.2-** Il Vice-Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **ART. 19 -Segretario Nazionale**

**19.1-** Il Segretario Nazionale della Associazione:

- a) ha la responsabilità organizzativa della Associazione;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale.

19.2 Il Segretario Nazionale per i casi urgenti e indifferibili può decidere autonomamente informandone immediatamente il Presidente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale per le



proprie competenze alla prima seduta successiva.

#### **ART. 20 - Tesoriere**

**20.1-** Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della cassa. Egli prende l'iniziativa, in accordo con il Presidente ed il Segretario Nazionale, per il reperimento dei fondi e ne riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale.

**20.2-** Il Tesoriere cura le riscossioni delle quote sociali ed esegue i pagamenti. Compila annualmente i bilanci preventivo e consuntivo che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea assieme alla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ART. 21 - Rapporti con altri Istituti**

**21.1-** L'Associazione Nazionale può instaurare rapporti con banche, istituti di credito, uffici postali, e altri analoghi Istituti.

**21.2-** Per le conseguenti operazioni sono delegati con firma disgiunta il Presidente, il Tesoriere e il Segretario Nazionale.

#### **ART. 22 - Scioglimento**

**22.1-** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Associazione, l'Assemblea dei soci stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone altresì i relativi poteri.

**22.2-** In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

### **CAPO VIII**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **ART. 23 - Provvedimenti disciplinari**

**23.1-** I provvedimenti disciplinari che il Collegio Nazionale dei Probiviri può comminare alle Associazioni Socie e ai colleghi iscritti alle Associazioni Territoriali o alla sezione Unica Nazionale sono i seguenti:

- a) avvertimento scritto;
- b) censura scritta;
- c) sospensione dalla Associazione;
- d) cancellazione dalla Associazione.

**23.2-** Nella vertenza fra colleghi iscritti alle Associazioni Territoriali diverse può proporre ai direttivi

delle Associazioni interessati gli stessi provvedimenti, e cioè:

- a) avvertimento scritto;
- b) censura scritta;
- c) sospensione dalla Associazione;
- d) cancellazione dalla Associazione.

**23.3-** I provvedimenti disciplinari debbono essere dettagliatamente motivati e decisi all'unanimità dai componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

**23.4-** Tali provvedimenti saranno comunicati agli interessati, al Consiglio Direttivo della Associazione Territoriale di competenza, e al Consiglio Direttivo Nazionale, a cura del Presidente del Collegio.

## **CAPO IX**

### **ANNO SOCIALE**

#### **ART. 24 - Anno Sociale**

**24.1-** L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

**24.2-** L'Associazione dovrà redigere e approvare annualmente un Bilancio Preventivo e un Rendiconto Economico e Finanziario o Bilancio Consuntivo secondo le disposizioni del presente Statuto.

## **CAPO X**

### **ASSOCIAZIONI TERRITORIALI**

#### **ART. 25 - Statuti**

**25.1-** Le Associazioni Territoriali svolgono azione autonoma nel proprio ambito territoriale nel rispetto dei principi del presente Statuto e delle direttive generali assunte dalla Associazione nazionale.

**25.2-** I singoli statuti delle Associazioni Territoriali devono essere conformi a quanto previsto dal capo X del presente Statuto, alle previsioni di legge relative alla disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

**25.3-** Le Associazioni Territoriali, entro il 31 dicembre di ogni anno o alla conclusione dell'anno sociale, sono tenuti a far pervenire alla Associazione Nazionale l'elenco aggiornato degli iscritti. Tale elenco è obbligatorio per l'aggiornamento dell'Annuario della Associazione Nazionale e degli organismi nazionali e internazionali cui eventualmente aderisce l'Associazione Nazionale.

#### **ART. 26 - Organi**

**26.1-** Gli Organi delle Associazioni Territoriali sono:

- a) l'Assemblea degli iscritti;

- b) Il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ART. 27 - Assemblea generale**

**27.1-** L'Assemblea generale degli iscritti delibera sulle seguenti materie:

- In sede ordinaria:

a) elegge ogni quattro anni

- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;

b) esamina e approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio preventivo ed entro il 31 marzo di ogni anno il Conto Consuntivo;

c) esamina le relazioni programmatiche, organizzative e finanziarie presentate dal Consiglio Direttivo;

d) esamina e delibera in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo.

- In sede straordinaria:

e) Approva e modifica lo Statuto associativo e il Regolamento;

f) delibera lo scioglimento della Associazione.

**27.2-** Contro i risultati elettorali è ammesso il ricorso ai Probiviri uscenti della propria Associazione Territoriale.

#### **ART. 28 - Riunioni dell'Assemblea**

**28.1-** L'Assemblea degli iscritti dovrà riunirsi almeno due volte all'anno, presso la sede sociale o anche altrove purché nell'ambito territoriale di pertinenza, su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un quinto degli iscritti. Avranno diritto a intervenire all'assemblea degli iscritti della Associazione tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative. Gli iscritti, ove previsto dallo Statuto Territoriale, possono farsi rappresentare da altri iscritti, purché non appartenenti agli Organi statuari, per delega scritta. Sono ammesse deleghe nel numero massimo di tre per ogni iscritto.

**28.2-** L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Presidente oppure, su sua delega, dal Segretario mediante convocazione scritta da inoltrare per posta, via e-mail o pec a tutti gli iscritti almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

**28.3-** L'Assemblea per le elezioni delle cariche statutarie deve essere indetta con le stesse modalità previste all'art. 6 comma 9.

L'Assemblea straordinaria, per casi di assoluta urgenza, può essere convocata con soli cinque giorni di preavviso.

**28.4-** Nell'ordine del giorno debbono essere specificati tutti gli argomenti da trattare e solo questi potranno essere oggetto di delibera.

#### **ART. 29 - Assemblea Straordinaria**

**29.1-** L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente anche in casi eccezionali in cui non si possa assicurare il funzionamento della Associazione Territoriale o quando ne riceva richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli Iscritti.

**29.2-** Essa può essere convocata anche dal Commissario nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell'art. 11 del presente Statuto.

#### **ART. 30 - Deliberazioni**

**30.1-** Le deliberazioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli iscritti all'Associazione.

#### **ART. 31 -Elezioni**

**31.1-** Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 26 hanno luogo a scrutinio segreto.

**31.2-** A garanzia della autonomia della Associazione le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario provinciale, Tesoriere e Delegato Regionale sono incompatibili con cariche equipollenti in altri Organi quali Casse Previdenziali, Ordini Professionali, Consigli Nazionali, cariche di qualunque tipo nei Partiti Politici e con altre cariche che comportino potenziali conflitti d'interesse.

#### **ART. 32 - Consiglio Direttivo**

**32.1-** Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le delibere dell'Assemblea;
- b) esamina le domande di adesione alla Associazione e delibera di conseguenza;
- c) riferisce all'Assemblea sull'attività svolta;
- d) forma i bilanci consuntivo e di previsione da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione dell'Assemblea;
- e) elegge fra i propri componenti il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente il Vice-Presidente;
- f) nomina inoltre il Delegato o i Delegati all'Assemblea Nazionale;

### **ART. 33 - Presidente**

**33.1-** Il Presidente della Associazione Territoriale:

- a) rappresenta legalmente il Sindacato;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) convoca l'Assemblea.

## **CAPO XI**

### **COORDINAMENTO REGIONALE**

#### **ART. 34 - Coordinamento Regionale**

**34.1-** Nelle regioni ove sono presenti almeno due Associazioni Territoriali, è costituito, su iniziativa del Comitato Nazionale, il Coordinamento Regionale a cui aderiscono obbligatoriamente tutte le Associazioni Territoriali.

**34.2-** Il Coordinamento Regionale rappresenta le Associazioni Territoriali nei rapporti con l'Amministrazione e i vari Organismi Regionali e coordina, nel rispetto delle singole autonomie, le attività delle stesse Associazioni al fine di uniformarle nell'ambito del territorio regionale.

**34.3-** Il Coordinamento regionale viene attuato attraverso un Comitato Regionale.

#### **ART. 35 - Comitato Regionale**

**35.1-** Il Comitato regionale è composto dai Presidenti Territoriali in carica e da un Delegato di ognuna delle Associazioni Territoriali, che nominano al loro interno un Coordinatore Regionale.

**35.2-** Per tutte le deliberazioni e le nomine, ognuno dei componenti del Comitato esprime un voto.

**35.3-** In caso di parità, si conteggiano i voti delegati validi per la Associazione Nazionale, che vengono attribuiti per intero ad ognuno dei due componenti del Comitato Regionale rappresentanti della Associazione Territoriale.

In caso di ulteriore parità sarà nominato il più anziano per iscrizione all'Associazione o in subordine il più anziano d'età.

**35.4-** Tutte le deliberazioni e nomine sono decise a maggioranza e sono vincolanti nei confronti di tutte le Associazioni Territoriali.

#### **ART. 36 - Coordinatore Regionale**

**36.1-** Il Coordinatore Regionale:

- rappresenta presso le amministrazioni e gli enti regionali l'Associazione
- convoca e coordina i lavori del Comitato

- dà attuazione alle deliberazioni del Comitato.

#### **ART. 37 - Durata in carica**

**37.1-** Il Coordinatore Regionale dura in carica quattro anni. Può essere sfiduciato e decade dalla carica su apposita mozione presentata ed approvata dalla maggioranza dei membri del Comitato regionale.

**37.2-** I Delegati delle Associazioni Territoriali durano in carica quattro anni dalla relativa nomina da parte della Associazione di appartenenza.

#### **ART. 38 - Spese di funzionamento**

**38.1-** Nessuna carica è retribuita. Le spese vive sostenute dai Componenti del Comitato sono a carico delle Associazioni Territoriale di appartenenza.

#### **ART. 39 - Autonomia del Coordinamento Regionale**

**39.1-** Il Coordinamento Regionale non può assumere iniziative in conflitto con quelle della Associazione Nazionale, ma opera con azione autonoma nel proprio ambito regionale, assumendo la piena ed esclusiva rappresentanza nei confronti delle istituzioni.

### **CAPO XII**

#### **REGOLAMENTO**

#### **ART. 40 – Regolamento**

**40.1-** Per la gestione dello Statuto viene redatto dal Consiglio direttivo Nazionale apposito Regolamento e approvato dall'Assemblea Nazionale in seduta ordinaria.

### **CAPO XII**

#### **NORME TRANSITORIE**

#### **ART. 41 - Norme transitorie**

**41.1-** Entro 120 giorni i Sindacati Provinciali e Interprovinciali adegueranno il proprio statuto alle norme del presente.

**41.2-** In occasione del primo rinnovo delle cariche sociali successivo all'approvazione del presente statuto e quindi solo in sede di prima applicazione non operano i limiti di mandato di cui all'art.12.2.

Roma, 02.03.2016